



DELIBERAZIONE

DEL COMMISSARIO

Numero 759 Data 20/11/17

OGGETTO: CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI NOVARA.
CHIARIMENTI E PRECISAZIONI IN ORDINE ALLE OPERE DI BONIFICA E
SCAVO

§ § § § § § §

IL COMMISSARIO

**Nella data sopraindicata, su propria iniziativa, ai sensi dell'articolo 2, commi 7.)
e 8.)del "Regolamento dei Provvedimenti", con il parere dei Direttori:
Amministrativo e Sanitario, ha assunto, in Novara, presso la sede dell'Ente, la
deliberazione di cui all'interno.**

DELIBERAZIONE N° 759 IN DATA 26/11/17

OGGETTO: CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI NOVARA. CHIARIMENTI E PRECISAZIONI IN ORDINE ALLE OPERE DI BONIFICA E SCAVO.

IL COMMISSARIO

PREMESSA

A.) Con Deliberazione 633, assunta in data 8 novembre 2016, ad oggetto: "*Città della Salute e della Scienza di Novara. Procedura di gara. Piano Economico e Finanziario. Adeguamento al Codice degli Appalti*"; l'odierno Deliberante provvedeva ad adeguare al nuovo Codice degli Appalti (D.lgs. 50/2016), la documentazione relativa alla "*Città della Salute e della Scienza di Novara*"; documentazione facente parte della richiesta [rectius: proposta di Accordo di Programma], formulata dalla Regione Piemonte al Ministero della Salute, per l'accesso ai finanziamenti, di cui all'articolo 20 Legge 67/1988.

B.) Al paragrafo.3.3.2.) della delibera soprarichiamata, si dava atto che, nell'esprimere il parere favorevole (settembre 2015) sull'intervento, il Nucleo di Valutazione aveva espresso una serie di "suggerimenti", precisandone la non vincolatività; tra i quali quello di:

- "*eseguire direttamente e prima di indire la gara per l'affidamento della concessione le opere di bonifica dell'area (lavori di bonifica, demolizione e scavo)*".

C.) In applicazione di tale suggerimento l'Azienda, nella medesima deliberazione 633/2016, al paragrafo 3.2.3.) così esponeva:

"3.2.3.) Inciso (le opere propedeutiche alla gara).

Si è deciso di sfruttare la "pausa", intraprendendo alcune azioni, di realizzabilità immediata, che favoriscono l'esito positivo della futura gara (per l'affidamento della concessione) e ne accelerano l'espletamento.

Tali azioni sono le seguenti:

- *acquisizione delle aree di insediamento;*
- *redazione del progetto esecutivo delle opere di bonifica e scavo;*
- *realizzazione, in regime di appalto, tradizionale di tali opere.*

In pratica, si tratta di realizzare le opere propedeutiche alla gara per l'affidamento della concessione.

Tali opere possono essere realizzate direttamente ed autonomamente dalla deliberante Amministrazione e non interferiscono, in alcun modo, con l'iter del finanziamento statale e con la successiva gara; gara che, anzi, viene "facilitata".

Espletare una gara di concessione dopo aver acquisito la disponibilità delle aree ed aver preparato il cantiere, significa evitare due ostacoli che, se presenti, rischierebbero di ritardare l'iter della gara e/o di comprometterne l'esito. A comprova, si cita il caso della della "Città della Salute di Milano", che sorgerà sull'area ex Acciaierie Falk di Sesto san Giovanni; il cui planning di realizzazione ha subito uno slittamento di ben 2 anni per "imprevisti" incorsi in sede di bonifica dell'area di insediamento".

D.) La Giunta regionale in data 14 novembre 2017, ha adottato la Deliberazione 1-5911 ad oggetto "*Approvazione del documento Programmatico sugli investimenti straordinari per l'ammodernamento strutturale, tecnologico ed organizzativo del Servizio Sanitario della Regione Piemonte – aggiornamento 2017 "Realizzazione Nuova Città della Salute e della Scienza di Novara" – Art. 20 L. 67/88*".

Nei due "Quadri Finanziari" (contenuti nella DGR sopracitata e nel Documento Programmatico) l'intervento, per cui si richiede finanziamento, ha il seguente titolo: "*Realizzazione edifici e bonifica area*".

E.) La proposta di AdP (leggi la citata deliberazione di Giunta Regionale) e la documentazione a corredo è stata trasmessa al Ministero della Salute.

Il competente Ufficio ministeriale, nell'esame istruttorio della documentazione, ha rilevato una contraddizione tra la DGR citata ed il Documento Programmatico, che includono nell'intervento anche le opere di bonifica ed il paragrafo 3.2.3.) soprariportato della deliberazione 633/2016; passo in cui l'Azienda afferma "*Tali opere possono essere realizzate direttamente ed autonomamente dalla deliberante Amministrazione e non interferiscono, in alcun modo, con l'iter del finanziamento statale e con la successiva gara; gara che, anzi, viene facilitata*".

F.) Il rilievo è pertinente, in quanto la formulazione letterale del passo soprariportato induce obiettivamente all'interpretazione che le opere di bonifica "escano" dall'intervento, da finanziarsi con i fondi ex articolo 20 legge 67/1988.

Il rilievo, pur essendo pertinente, in quanto indotto da una formulazione letterale equivoca, non ha peraltro consistenza sostanziale e se ne produce dimostrazione.

Il Nucleo di Valutazione si è espresso nel settembre 2015 sul Progetto Preliminare e sul relativo Quadro economico approvato con Deliberazione 20/2015; nonché sul PEF, che era stato redatto sugli importi esposti in tale Quadro Economico.

Si ricorda che il Progetto Preliminare ed il Quadro Economico, approvato con deliberazione dell'Azienda n. 20/2015, sono stati approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione 27-2841 del 25 gennaio 2016.

Il 3 maggio 2017 il Nucleo di Valutazione ha esaminato la Deliberazione 633/2016 recante una rielaborazione del PEF, dovuta all'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (limite massimo del contributo pubblico pari al 30%); ma gli importi di base (del PEF) sono rimasti sempre quelli esposti nel Quadro Economico del Progetto Preliminare, approvato dall'Azienda con Deliberazione 20/2015 e dalla regione con DGR 27-2841 del 25 gennaio 2016..

Le opere di bonifica sono previste nel Progetto Preliminare e sono "quotate" nel Quadro economico del Progetto Preliminare, approvato con Deliberazione 20/2015 e con DGR 27-2841 del 25 gennaio 2016..

Per la precisione le opere di bonifica sono quotate nel Quadro economico, nella voce "B6" [Titolata "*Acquisizione aree o immobili - Acquisto con bonifiche*"], tra le somme a disposizione, per un importo di € 7.500.000, (IVA esclusa).

G.) Le opere di bonifica sono una delle componenti del Progetto Preliminare ed il relativo costo è quotato nel Quadro Economico e, quindi, anche nel PEF approvato con deliberazione 633/2016, esaminato favorevolmente dal Nucleo di Valutazione, nella seduta del 3 maggio 2017.

I.) Nei precedenti paragrafi G.) ed H.) si è dimostrato come le opere di bonifica siano contenute sia del Progetto preliminare e sia anche del PEF quali sono stati esaminati favorevolmente dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 3 maggio 2017

In questo paragrafo si fornisce la interpretazione autentica del passo delle deliberazioni 633/2016, la cui formulazione letterale equivoca ha suscitato il rilievo dell'Ufficio ministeriale.

L'interpretazione autentica dell'enunciato "*Tali opere possono essere realizzate direttamente ed autonomamente dalla deliberante Amministrazione e non interferiscono, in alcun modo, con l'iter del finanziamento statale e con la successiva gara; gara che, anzi, viene facilitata*" è la seguente.

L'intervento 1, di cui al Documento Programmatico approvato con DGR 1-5911 del 14 novembre 2017, è unico e comprende anche le opere di bonifica; opere che sono previste nel progetto preliminare e sono "quotate" nel Quadro Economico del Progetto Preliminare, approvato dall'azienda con Deliberazione 20/2015 e dalla Regione con DGR 27-2841 del 25 gennaio 2016..

Il passo/enunciato soprariportato va interpretato nei termini che vanno ad esporsi.

L'intervento è unico e comprende:

- ✓ opere di bonifica e scavo;
- ✓ realizzazione della Struttura.

L'intervento verrà realizzato con due procedure diverse:

- ✓ le opere di bonifica verranno realizzate in regime di appalto tradizionale;
- ✓ la Struttura verrà realizzata in regime di concessione di costruzione e gestione con una gara di "Finanza di progetto".

Tale scomposizione risponde ad una ragione tecnica ben precisa.

Una gara per Operazioni di bonifica richiede sempre un livello di progettazione progredita, in quanto la consistenza dei lavori non è quotabile con la precisione necessaria (per formulare offerta) se non sulla base di una progettazione accurata, che comprenda una serie di indagini geologiche e di altro tipo.

Diversamente una gara di "Finanza di progetto" va bandita sulla base di una progettazione di primo livello (Progetto preliminare, ora Progetto di Fattibilità Tecnico Economica)

Conseguentemente, includere in una gara di Finanza di progetto lavori di bonifica significa bandire una gara con un livello di progettazione inadeguato, rispetto all'oggetto della prestazione richiesta all'Aggiudicatario.

Il che espone al rischio di ripetere l'errore compiuto per la Città della salute della Città di Milano come detto nel passo soprariportato che si ripete

A comprova, si cita il caso della "Città della Salute di Milano", che sorgerà sull'area ex Acciaierie Falk di Sesto san Giovanni; il cui planning di realizzazione ha subito uno slittamento di ben 2 anni per "imprevisti" incorsi in sede di bonifica dell'area di insediamento"

Tanto premesso

DELIBERA

1.) Di dare atto e contezza che nel progetto preliminare e nel relativo Quadro Economico, approvato dall'Azienda con deliberazione 20/2015 e dalla Regione con DGR 27-2841 del 25 gennaio 2016, sono comprese le operazioni di bonifica e scavo [voce B6 "Acquisizione aree o immobili – acquisto con bonifiche" delle "somme a disposizione"];


2.) Di dare atto che il PEF esaminato favorevolmente dal Nucleo di valutazione il 3 maggio 2017 è stato redatto assumendo come base gli importi del Quadro Economico, approvato dall'Azienda con deliberazione 20/2015 e dalla Regione con DGR 27-2841 del 25 gennaio 2016,;

3.) di fornire e precisare che l'interpretazione autentica del paragrafo 3.2.3.) della deliberazione 633/2016 è la seguente:

L'intervento è unico e comprende:

- ✓ opere di bonifica e scavo;
- ✓ realizzazione della Struttura.

IL COMMISSARIO
Nominato con DGR n. 2747/1 del 13.3.2017
(Dott. Mario Minola)



DELIBERAZIONE N. 759 DEL 22/11/17

OGGETTO: CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI NOVARA. CHIARIMENTI E PRECISAZIONI IN ORDINE ALLE OPERE DI BONIFICA E SCAVO.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 comma 7 e 4 comma 1 del D.L. vo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni,

Il Direttore Amministrativo esprime parere

FAVOREVOLE

Il Direttore Sanitario

ASSENTE

